

Codice A1814A

D.D. 15 giugno 2017, n. 1856

Demanio idrico fluviale. Concessione per attraversamento con tubazione condotta idrica in sub alveo del rio Maranzana in corrispondenza del ponte della S.P. 590 nei Comuni di Mombello Monferrato (AL) e Solonghello (AL). Richiedente: Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di concedere al Consorzio dei comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede legale in via Ferraris, 3 –14036 – MONCALVO (AT) P. IVA 01202730055 l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2036, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare ed, in particolare, di provvedere, a sua cura e sue spese, all'adeguamento o rimozione dell'occupazione concessa, qualora dal procedimento di regolarizzazione del ponte della Provincia, emergesse la necessità di sue modifiche o della sua demolizione, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 184,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
5. di dare atto che l'importo di Euro 184,00 per canone demaniale è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2017.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Mauro Forno

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti*

Disciplinare di concessione per attraversamento con tubazione condotta idrica in sub alveo del rio Maranzana in corrispondenza del ponte della S.P. 590 nei Comuni di Mombello Monferrato (AL) e Solonghello (AL).

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per gli usi di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)”, di seguito citato come “Regolamento regionale”

Rep. n° 1236 del 09/06/2017

* * * * *

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di giugno presso il Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti tra il Responsabile del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti ,arch. Mauro Forno in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

il sig. Aldo Quilico, in qualità di legale rappresentante del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (AL) con sede legale in via Ferraris, 3 –14036 – MONCALVO (AT)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per attraversamento con tubazione condotta idrica in sub alveo del rio Maranzana in corrispondenza del ponte della S.P. 590 nei Comuni di Mombello Monferrato (AL) e Solonghello (AL), come indicato nelle cartografie qui allegate per farne parte integrante.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica n. 1386 rilasciata da questo Settore in data 15/05/2017, allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Clausola speciale per attraversamenti mediante utilizzazione di manufatti esistenti.

Qualora, nelle more del procedimento di regolarizzazione, emergesse la necessità di adeguamenti del ponte esistente o della sua demolizione, il concessionario dell'infrastruttura ospitata deve provvedere, a sua cura e spese, all'adeguamento o rimozione del servizio concesso che, in questo caso, interferisce con la proiezione della sagoma del manufatto della Provincia.

L'Amministrazione regionale rimane esonerata da ogni responsabilità in caso danneggiamento o di interruzione del servizio.

Art. 4 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2036.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 6 – Clausola di solidarietà.

La presente concessione è fatta in solido a favore di tutti i soggetti indicati in premessa. Qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla presente concessione, le altre parti saranno obbligate ad ottemperarvi assumendo gli oneri relativi.

Art. 7 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 184,00 (euro centottantaquattro/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 8 –Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 9 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 10 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato in via Ferraris, 3 –14036 – MONCALVO (AT).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria lì, 09/06/2017

Firma del concessionario
Il Presidente del Consorzio
sig. Aldo Quilico

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
arch. Mauro Forno